



Economia Aziendale Online

Economia Aziendale Online
Business and Management Sciences
International Quarterly Review

Indicatori sull'indipendenza (in apparenza)
del revisore contabile: il caso della prestazione
di servizi non di revisione

Giuseppe Ianniello

Pavia, March 2011

N. 1/2011

www.ea2000.it

www.economiaaziendale.it



PaviaUniversityPress

Electronic ISSN 2038-5498

Reg. Trib. Pavia n. 685/2007 R.S.P.

Indicatori sull'indipendenza (in apparenza) del revisore contabile: il caso della prestazione di servizi non di revisione

Giuseppe Ianniello

Abstract

In the European framework set up by the Directive 2006/43/CE and adopted in Italy with the Legislative Decree (D. Lgs.) No. 39/2010, the issue of auditor independence is confirmed among the key topics for the credibility of the statutory auditing function and, as a consequence, for the reliability of financial statements. Starting from the distinction between auditor independence in fact and in appearance, this paper analyses the regulatory policy aiming at increasing the disclosure on the auditor-client relationship. Disclosure about this relationship can contribute to the knowledge of potential conflict of interest that in turn can impair auditor independence. In this context, a specific relationship has been empirically investigated: the provision of non audit services to the audit client by the incumbent auditor. Our analysis shows that the mandatory disclosure of fees for audit and non-audit services as initially required in 2007 by the Italian regulation significantly reduced the ratio of non-audit fees to total fees from 2007 to 2008 for Italian firms. It appears that the regulation did make a significant impact by reducing the non-audit services provided by incumbent auditors.

Nel quadro europeo delineato dalla Direttiva 2006/43/CE adottata in Italia con il D. Lgs. n. 39/2010, il tema dell'indipendenza del revisore legale dei conti si conferma come pietra miliare per la credibilità della funzione di revisione contabile e, di conseguenza, per il contributo all'attendibilità dell'informativa di bilancio rivolta al pubblico. Partendo dalla distinzione tra indipendenza di fatto e in apparenza, la presente ricerca si focalizza sulla politica regolamentare tendente ad aumentare la trasparenza nei bilanci aziendali con riferimento ai rapporti tra azienda e revisore contabile. La lettura di tali relazioni può contribuire nella conoscenza di potenziali conflitti di interesse che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Una particolare relazione osservata nella presente indagine è la prestazione di servizi aggiuntivi da parte del revisore incaricato della revisione legale dei conti. L'analisi dimostra che l'obbligo di pubblicare i compensi per servizi di revisione e non di revisione ha avuto un impatto significativo sulle società italiane quotate con più alta capitalizzazione: l'indice dei servizi non di revisione è diminuito significativamente dal 2007 al 2008. Di conseguenza, la pubblicazione di informazioni relative alla relazione tra revisore e azienda controllata può svolgere un ruolo nel limitare situazioni che possono compromettere l'indipendenza (in apparenza) del revisore.

Keywords: indipendenza del revisore; servizi non di revisione; indipendenza in apparenza del revisore; indice dei servizi non di revisione; indicatori sull'indipendenza (in apparenza) del revisore.

1 – Introduzione

È ormai consolidata la distinzione tra indipendenza di fatto e in apparenza del revisore. Ad esempio, IFAC (2010: sec. 290.6) stabilisce che il concetto di indipendenza del revisore contabile comprende i seguenti due aspetti.

“(a) *Independence of Mind* - the state of mind that permits the expression of a conclusion without

being affected by influences that compromise professional judgment, thereby allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism.

(b) *Independence in Appearance* - the avoidance of facts and circumstances that are so significant that a reasonable and informed third party would be likely to conclude, weighing all the specific facts and circumstances, that a firm's, or a member of the audit team's, integrity, objectivity or professional skepticism has been compromised”.

Sulla stessa linea si pone la SEC (2000: sec. I) che, con riferimento ad alcuni cambiamenti regolamentari in tema d'indipendenza del revisore, chiarisce:

“Independence generally is understood to refer to a mental state of objectivity and lack of bias. The amendments retain this understanding of independence and provide a standard for ascertaining whether the auditor has the requisite state of mind. The first prong of the standard is direct evidence of the auditor’s mental state: independence ‘in fact.’ The second prong recognizes that generally mental states can be assessed only through observation of external facts; it thus provides that an auditor is not independent if a reasonable investor, with knowledge of all relevant facts and circumstances, would conclude that the auditor is not capable of exercising objective and impartial judgment”.

I medesimi concetti sono esposti nel quadro normativo europeo dalla Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alla revisione legali dei conti annuali e consolidati e attuata in Italia con il D. Lgs. n. 39/2010. In particolare, la Direttiva testé citata prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un’impresa di revisione contabile non effettui la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l’impresa di revisione contabile o la rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile risulta compromessa” (art. 22, co. 2, Direttiva 2006/43/CE).

L’indipendenza di fatto (mentale) risulta difficile da osservare, trattandosi di un carattere qualitativo dell’essere umano soggetto ad un ampio ventaglio di emozioni, credenze e pregiudizi (Kleinman e Palmon, 2001; Windsor e Ashkanasy, 1995). Per tale motivo, il quadro legislativo e la letteratura fanno riferimento anche all’indipendenza in apparenza. In tale logica, il “vero” stato mentale (indipendente) del revisore non è rilevante, in quanto l’indipendenza (in apparenza) alimenta lo stato di fiducia degli *stakeholders* lettori del bilancio e, di conseguenza, crea le condizioni per dare un significato economico e sociale alla funzione di revisione contabile. In sostanza, è necessario che attraverso espliciti segnali informativi forniti al pubblico il revisore appaia come indipendente. Come scrive Lee (1993: 99), *“the confidence of shareholders and others in the honesty of corporate auditors and their reports is likely to be focused on these visible signals of their independence, rather than their relatively hidden state of mind”*. È evidente che i due profili dell’indipendenza (di fatto e in apparenza) devono essere contemporaneamente rispettati a benefi-

cio dei diversi soggetti coinvolti nella predisposizione e nell’utilizzazione delle informazioni contabili rivolte al pubblico.

La percezione d’indipendenza del revisore fa riferimento all’esistenza di relazioni o altre circostanze tali che “un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa” (art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 39/2010). Oggetto di attenzione è l’indipendenza in apparenza nei confronti di terzi. Si tratta della percezione che “un terzo informato obiettivo e ragionevole” ha dell’indipendenza del revisore. Le relazioni o le circostanze che possono influenzare la percezione di indipendenza sono “le relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile” (art. 10, co. 2, D.Lgs. n. 39/2010).

Nella consapevolezza che la percezione d’indipendenza del revisore può essere diversa a seconda delle categorie di *stakeholders* interessate alle vicende aziendali, riconosciamo che è necessario giungere ad un minimo di consenso su tale questione. La presente ricerca intende porre l’attenzione su possibili indicatori in grado di segnalare la nozione qualitativa di indipendenza in apparenza, focalizzando l’attenzione sulla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile. Si intende raggiungere tale obiettivo passando attraverso la lettura della nuova normativa italiana sulla revisione legale dei conti e richiamando il dibattito sulla questione oggetto di indagine. Nella parte finale si presentano primi risultati empirici sul possibile impatto che la pubblicazione dei compensi per servizi di revisione e servizi non di revisione ha avuto sui comportamenti delle aziende italiane di maggiori dimensione quotate in borsa.

2 – Gli approcci normativi tendenti a tutelare l’indipendenza del revisore

Gli atteggiamenti che fondamentalmente il legislatore o i soggetti responsabili della predisposizione del quadro regolamentare (leggi, principi di revisione, raccomandazioni) possono assumere nei confronti del tema della tutela dell’indipendenza del revisore sono riconducibili

- al divieto di alcune “relazioni” finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, inclusa la prestazione di servizi non di revisione;
- alla gestione di tali relazioni in modo che il “rischio” di compromettere l’indipendenza sia ridotto con opportune politiche adottate dallo stesso revisore o dalla società oggetto del controllo.

Il primo approccio può essere giudicato come più rigoroso o severo, mentre il secondo lascia più spazio

agli attori coinvolti nell'applicazione delle regole, valutando caso per caso le circostanze o le situazioni che determinano la perdita di indipendenza del revisore contabile. Diversi contesti istituzionali presentano normalmente entrambe le politiche regolamentari, naturalmente con contenuti ed enfasi diversificate in relazione alla cultura del controllo¹. Ad esempio, in Italia, sulla base delle disposizioni europee, sono previste regole più severe per il gruppo di aziende classificabili come "enti di interesse pubblico", tra cui ricadono, tra l'altro, società quotate, emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, assicurazioni, banche, sim, Sicav (cfr. art. 16, D. Lgs. n. 39/2010).

Con riferimento al primo approccio, nel quadro giuridico italiano, si confermano i divieti per il revisore di prestare alcuni servizi a favore dell'azienda di cui deve controllare il bilancio. L'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2010 stabilisce, nell'ambito delle disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico, che "i revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non possono fornire alcuno dei seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari per l'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con regolamento".

Tali divieti denotano dal punto di vista legislativo un atteggiamento rigoroso e, come noto, sono stati inizialmente esplicitati nella Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul risparmio) sulla scia della normativa statunitense Sarbanes-Oxley Act del 2002 e come risposta istituzionale a clamorosi scandali finanziari. Si osser-

va un leggero rilassamento del rigore rispetto all'abrogato art. 160 del T.U.F., nel senso che il divieto di prestare i servizi elencati non sussiste per i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate, collegate, controllanti o sottoposte a comune controllo rispetto alla società di revisione. È opportuno inoltre notare che, nel nuovo quadro giuridico caratterizzato da esplicite attività vietate e dal riferimento alla rete del revisore, è stato eliminato il limite relativo all'oggetto sociale delle società di revisione, in precedenza definito dalla revisione e organizzazione contabile.

Con riferimento al secondo atteggiamento assumibile dal legislatore, i fattori che tradizionalmente si ricordano come influenti sul rischio di compromettere l'indipendenza del revisore (in apparenza) sono

- *Autoriesame (self-review)*: il revisore si trova a dover esprimere un giudizio su qualche aspetto o informazione aziendale cui egli stesso o la sua rete ha contribuito alla elaborazione.
- *Interesse personale (self-interest)*: può manifestarsi come conseguenza di interessi economici del revisore nell'azienda di cui si deve controllare il bilancio.
- *Esercizio del patrocinio legale (advocacy)*: il revisore supporta una posizione per conto del cliente tale che la conseguente oggettività può essere compromessa.
- *Familiarità o fiducia eccessiva (familiarity or excessive trust)*: il revisore diventa troppo sensibile all'interesse del cliente a causa della stretta relazione.
- *Intimidazione (Intimidation)*: il revisore è indotto a non comportarsi oggettivamente a causa di intimidazioni.

I fattori appena elencati sono in qualche modo la conseguenza delle relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, inclusa la prestazione di servizi non di revisione. Quando tali relazioni aumentano il rischio di perdita di indipendenza ad un livello non gestibile il revisore non effettua la revisione legale. È implicita nella norma (art. 10, co. 3-4, D. Lgs. n. 39/2010) una sorta di autoriesame: lo stesso revisore è chiamato a gestire i fattori di rischio che minacciano l'indipendenza, fino, eventualmente, alla decisione estrema di decretare la perdita d'indipendenza. Infatti, l'art. 10, co. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che il revisore si doti di opportuni strumenti procedurali che permettano di prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere l'indipendenza. Nelle carte di lavoro il revisore documenta i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate al fine di limitare tali rischi (art. 10, co. 7, D. Lgs. n. 39/2010). Si può prevedere che i revisori dedicheranno ampie energie alla predisposizione di tali modelli organizzativi, prevedendo delle "procedure" e sistemi di controllo interni in modo che essi stessi siano oggetto di controllo ovvero

¹ In merito al controllo delle informazioni contabili nel contesto italiano, cfr., tra gli altri, Bruni (1996), Catturi (2000), Cavalieri (1999), Coda (1979), Dezzani et al. (1998), Di Pietra (2005), Marchi (2004), Paolone et al. (2000), Rizzotti e Greco (2008), Zanda (2002).

siano assoggettabili a sistemi di controllo della qualità (art. 10, co. 6, e art. 20, D. Lgs. n. 39/2010). È comprensibile che, al fine di garantire la fiducia nella funzione di revisione e di assicurare l'applicazione uniforme in Europa dei principi relativi alla indipendenza del revisore, l'art. 22, co. 4 della Direttiva 2006/43/CE prevede che la Commissione Europea può adottare misure di esecuzione basate sui principi e concernenti:

- a) i fattori di rischio citati in precedenza e le misure per contenerli;
- b) le situazioni in cui la rilevanza dei fattori di rischio è tale da compromettere l'indipendenza del revisore;
- c) i casi di autoriesame e di interesse personale nei quali possono o meno essere effettuate revisioni legali.

3 – L'interpretazione dei servizi non di revisione e la gestione dei fattori che possono compromettere l'indipendenza del revisore

Da quanto scritto finora emergono due questioni fondamentali. La prima riguarda l'interpretazione di un "servizio" come una delle fattispecie rientranti nella lista delle attività vietate. Su tale tema è facilmente intuibile che la strutturazione dell'accordo per la prestazione del servizio e la relativa denominazione possono giocare un ruolo nel processo di classificazione e, di conseguenza, sulla decisione di considerare vietate o non vietate quelle medesime prestazioni. Ad esempio, nella relazione del collegio sindacale allegata al bilancio 2008 di ERG S.p.A. sono elencati, tra gli altri, servizi non di revisione prestati da soggetti appartenenti alla rete del revisore: - "assistenza nell'attività di 'Adeguamento sistema di controllo interno ex L. 262/2005'; - analisi strumenti finanziari IAS 39; ... - due diligence operazioni straordinarie ...", esplicitando che "non sono stati attribuiti incarichi non consentiti dall'art. 160 del T.U.F. e dalle norme CONSOB di attuazione". Nella nota 32 del medesimo Bilancio si legge che "i servizi diversi dalla revisione comprendono principalmente servizi di assistenza in materia fiscale, ambientale e L. 262/05 (Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari) e attività di due diligence". Quanto illustrato vuole semplicemente confermare che la denominazione delle tipologie di servizi, l'analiticità o la sinteticità nella comunicazione, sono fattori chiave per comprendere la relazione tra revisore e azienda sottoposta al controllo contabile. Una indagine condotta sulla prima applicazione dell'obbligo di pubblicare in bilancio i compensi corrisposti al revisore per servizi di revisione contabile e servizi non di revisione evidenzia la necessità di miglioramenti espositivi (Ianniello, 2009): - ripartizione in termini percentuali

tra i diversi tipi di servizi, - presentazione di dati comparativi relativi all'anno precedente, - separazione dei servizi non di revisione in qualche modo "obbligati" dalla normativa da quelli acquistati per scelta volontaria.

La seconda questione riguarda la "naturale" discrezionalità contenuta nella gestione delle circostanze e situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Il rischio è di focalizzare l'attenzione esclusivamente sulle "procedure" e sui conseguenti sistemi di controllo della qualità, dimenticando la sostanza della problema. Come ha osservato Hylton (1964: 669), il pericolo è che, al di là della procedura documentata, il revisore possa "*unconsciously succumb to pressures moving against impartiality. Because independence is subjective, it may be most difficult for one to judge the status of his own independence. Therefore, the auditor where possible should studiously avoid any situation which could threaten his independence from a client*". È intuibile che non risulta facile stabilire la soglia oltre la quale i fattori di rischio assumono una "tale rilevanza da compromettere l'indipendenza". Si scorge implicitamente quasi una graduazione nel carattere dell'indipendenza che "può" essere compromesso fino a certo punto, oltre il quale il revisore non effettua la revisione legale dei conti. I previsti regolamenti Consob (art. 17, co. 2, D. Lgs. n. 39/2010) e principi di indipendenza e obiettività (art. 10, co. 12, D. Lgs. n. 39/2010) possono mitigare tale discrezionalità prevedendo linee guida in merito alle situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore e sulle misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

Le due questioni sopra menzionate sono state oggetto di dibattito e hanno manifestato diverse soluzioni in connessione con lo scenario economico, sociale e culturale di riferimento. Il periodico manifestarsi di crisi e scandali finanziari ha determinato nel tempo cambiamenti nelle regole, confermando la diversa "sensibilità" o cultura nei confronti della funzione del controllo su una informativa aziendale auspicabilmente attendibile rivolta al pubblico degli utilizzatori. A tale proposito, riteniamo utile riportare due esempi: uno recente, nel contesto degli UK e un altro riguardante il contesto istituzionale statunitense degli anni '70, periodo storico significativamente citato in una delle testimonianze relative al caso più recente.

La prima illustrazione riguarda la prestazione di servizi per l'emissione di *comfort letters* nel caso dalla banca inglese Northern Rock come discusso in una audizione del 28 gennaio 2009 presso la House of Commons nell'ambito di una indagine parlamentare sulla crisi del sistema bancario (HC, 2009). Di fronte alla questione che i revisori della Northern Rock avessero ricevuto compensi rilevanti per l'emissione di "*comfort letters for the securitisations off the balance sheet that they themselves were auditing*", sono state espresse le seguenti opinioni:

- i compensi per tali servizi sono giudicati come non influenti sulla perdita d'indipendenza del revisore (*"Because we do not judge that this – providing comfort letters for securitisations off the balance sheet that itself has been paid to audit – fundamentally impairs the independence of the auditor"*, Mr. Paul Boyle, Chief Executive, Financial Reporting Council);
- la manifestazione di una forte critica nei confronti di prestazioni di consulenze da parte del revisore contabile (*"My view is very simple: we have many kinds of audits in the world we live in, whether it is at airports through the passport controls or health and safety or food hygiene, and in no case are the auditors allowed to act as consultants or advisors to the auditees, the financial audit is here out on a limb. These kinds of problems you are raising have been documented since the 1970s"*, Prem Sikka, Professor of Accounting, University of Essex);
- la manifestazione di una critica nei confronti dell'intero processo di revisione contabile (*"I think there are some serious issues ... about ethics and independence but I think that issue is a complete red herring. ... I think the real action ... is down to the operational side of the audit process: what is it that auditors know, what is it they do, what is it they are capable of doing, who do they rely on in order to carry out their work. I think if we open the black box and have a look at that, there are some very interesting questions to be asked. I think the independence issue is a soft target"*, Michael Power, Professor of Accounting, London School of Economics).

Il secondo esempio mostra la diversa sensibilità e cultura nei confronti dei servizi non di revisione prestati dal revisore alla medesima azienda cliente con riferimento alla tenuta delle registrazioni contabili. Tale attività è oggi esplicitamente vietata dal Sarbanes-Oxley Act del 2002 negli USA. Tuttavia, alcuni decenni addietro non vi era consenso in merito all'impatto di tali servizi sull'indipendenza del revisore. Lavin (1976) riporta i risultati di una indagine condotta mediante questionari sottoposti a diversi gruppi di soggetti. Tra le situazioni proposte per conoscere l'opinione in merito all'influenza sull'indipendenza del revisore, vi era la seguente: *"In addition to the audit, an accounting firm provided services for the client which included maintaining the journals and ledgers, making adjusting entries and preparing financial statements"*. La professione contabile (nel sottogruppo delle grandi società di revisione, big 8 in quel momento storico) ha ritenuto che tale servizi determinano perdita di indipendenza; la professione contabile (nel sottogruppo delle piccole società di revisione), tende ad esprimere un'opinione contraria; nel gruppo degli analisti finanziari e dei responsabili per la concessione di credito bancario non

si manifesta un consenso significativo in merito all'impatto di tali servizi sull'indipendenza del revisore.

Sono stati necessari diversi scandali finanziari e accessi dibattiti politico – regolamentari per giungere nel 2002 al divieto di quel tipo di servizi, migliorando, l'indipendenza (in apparenza) del revisore.

4 – L'interpretazione dei servizi non di revisione e la gestione dei fattori che possono compromettere l'indipendenza del revisore

Alla luce delle precedenti considerazioni, un ruolo chiave nell'affrontare il tema dell'indipendenza (in apparenza) del revisore può essere attribuito all'informativa aziendale che riguarda i rapporti finanziari, d'affari, di lavoro o di altro genere inclusi i servizi non di revisione tra l'azienda e il revisore legale dei conti. Tale informativa dovrebbe essere contenuta nel bilancio aziendale, in modo che i lettori di tale documento possano formarsi una opinione sull'indipendenza (in apparenza) del revisore. L'individuazione di possibili indicatori o profili informativi standardizzati come sintomatici dell'indipendenza del revisore (in apparenza) può contribuire a migliorare la trasparenza sui rapporti tra azienda e revisore.

In effetti, nel quadro normativo europeo, alcune recenti modifiche legislative italiane vanno in questa direzione. A tale proposito, ricordiamo le seguenti prescrizioni in qualche modo legate alla finalità di aumentare la trasparenza sulle relazioni tra revisore e azienda.

– Per gli enti di interesse pubblico, il revisore annualmente conferma per iscritto al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza e comunica al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza (art. 17, co. 9, p.to a), D.Lgs. n. 39/2010).

– Per gli enti di interesse pubblico, il revisore discute con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro (art. 17, co. 9, p.to b), D.Lgs. n. 39/2010).

- Per gli enti di interesse pubblico, il revisore pubblica sul proprio sito internet, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, una relazione di trasparenza annuale contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - una descrizione della forma giuridica e della struttura proprietaria e di governo;
 - una descrizione dell'eventuale rete di appartenenza e delle disposizioni giuridiche e strutturali che la regolano;

- una descrizione del sistema di controllo interno della qualità e una dichiarazione dell'organo di amministrazione o di direzione, in ordine all'efficacia del suo funzionamento;
- l'indicazione della data in cui è stato svolto l'ultimo controllo della qualità;
- una dichiarazione relativa all'adozione di misure idonee a garantire l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale che confermi che è stata effettuata una verifica interna della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
- informazioni finanziarie relative alle dimensioni operative del revisore, che indichino almeno il fatturato totale suddiviso tra corrispettivi per la revisione legale, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile (art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 39/2010).
- Per gli enti di interesse pubblico, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile (identificato nel collegio sindacale nel modello societario tradizionale) vigila, tra gli altri oggetti, sull'indipendenza del revisore, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione (art. 19, co. 1, p.to d), D. Lgs. n. 39/2010).
- Obbligo informativo nel bilancio aziendale sui corrispettivi per revisione contabile e servizi non di revisione (servizi di attestazione, consulenza fiscale, altri servizi) come previsto inizialmente dall'art. 160 del T.U.F. e dal conseguente Regolamento Emittenti Consob modificato nel maggio 2007. Si ricorda che la prima applicazione di tale regola si è avuta con i bilanci chiusi a partire dal 1° luglio 2007 (cfr., per esempio, Ianniello, 2009, 2011).
- Obbligo informativo previsto nella nota integrativa del bilancio di esercizio e consolidato (art. 37, co. 16 e art. 38, co. 1 del D. Lgs. n. 39/2010) in merito all'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore per l'attività di revisione contabile, per altri servizi di verifica, per servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile forniti all'azienda e al gruppo aziendale. Si nota che nella lettera della norma è stato dimenticato il riferimento esplicito alla rete del revisore.

I lettori del bilancio, pur non potendo conoscere direttamente la qualità del lavoro di revisione svolto, dal complesso delle informazioni fornite possono formarsi un'idea in merito alle relazioni esistenti tra revisore e azienda e alle strutture organizzative e di controllo utilizzate per rendere efficace la revisione legale dei conti.

4.1 – La retorica del non coinvolgimento del revisore nel processo decisionale aziendale

Un particolare aspetto nell'interpretazione del rapporto tra azienda e revisore legale dei conti riguarda la questione del coinvolgimento nel processo decisionale. L'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010, attuando la Direttiva 2006/43CE, esplicita un concetto tradizionalmente considerato nel dibattito relativo alla compatibilità tra revisione e servizi di consulenza. Si tratta della prescrizione in base alla quale il revisore non deve essere in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dell'azienda di cui deve controllare in bilancio. Semplificando, in un processo decisionale possiamo distinguere diversi passaggi: definizione del problema, raccolta delle informazioni, analisi delle conseguenze di comportamenti alternativi, formulazione di raccomandazioni e, infine, la decisione finale. Se la direzione aziendale assume la decisione finale sulla base di un "pacchetto informativo" fornito dal revisore su una specifica questione, è lecito chiedersi se siamo nel caso di un coinvolgimento nel processo decisionale. La risposta dovrebbe essere sì. Tuttavia, il rischio è quello di enfatizzare l'atto formale della decisione finale con assunzione di responsabilità da parte della direzione aziendale per ritenere che non vi è coinvolgimento del processo decisionale (interpretato solo nella sua fase finale), in quanto il revisore fornisce solo delle alternative. Un esempio di tale retorica è fornito nella Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 - L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali – dove nel paragrafo 7.1. è scritto che (corsivo aggiunto) "Qualsiasi consulenza o assistenza relativa ad un servizio prestata dal revisore legale o dalla società di revisione deve dare al cliente, alle consociate del cliente o alla direzione aziendale di tali entità la *possibilità di scegliere tra più alternative ragionevoli*. Questo non impedisce al revisore legale, alla società di revisione o ad una società appartenente alla sua rete di *formulare raccomandazioni al cliente*. Tuttavia *le raccomandazioni devono essere motivate con analisi obiettive e trasparenti, presumendo che il cliente valuti le raccomandazioni prima di prendere una decisione*. Se il cliente chiede un parere in un caso in cui, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, esiste un'unica soluzione, il revisore legale deve provvedere affinché la sua documentazione faccia riferimento a tali disposizioni (per esempio citi la legge applicabile, includa il parere di professionisti esterni)". Tale approccio è naturalmente ripreso anche nel contesto italiano dai principi di revisione (CSPR, 2005: paragrafo 5.7), con la dovuta integrazione del limite giuridico contenuto nell'oggetto sociale delle società di revisione (revisione e organizzazione contabile, ex art. 6 del D.Lgs. n. 88/1992). Tale interpre-

tazione non è certamente nuova, in quanto contenuta nei contributi a supporto della compatibilità tra revisione contabile e servizi di consulenza già negli anni '60 (Axelson, 1963). Tale argomentazione può condurre a una completa trasformazione del contenuto della revisione contabile e, di conseguenza, del concetto di indipendenza, come è stato illustrato da Jepsen (1998).

5 – Precedenti ricerche sulla valenza informativa della pubblicazione dei corrispettivi per servizi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile

La pubblicazione di informazioni sui corrispettivi per servizi di revisione e non di revisione può contribuire alla formazione di un'opinione sull'indipendenza in apparenza del revisore. Su tale argomento sono state condotte diverse ricerche, soprattutto in contesti istituzionali dove tali informazioni sono da più tempo disponibili per i lettori del bilancio (Australia, UK, USA)².

Francis e Ke (2006) mostrano che il mercato azionario valuta negativamente la presenza di un alto indice di servizi non di revisione (rapporto tra compensi per servizi non di revisione e totale dei corrispettivi percepiti dal revisore). Pertanto, la pubblicazione dei compensi destinati al revisore sembra essere una fonte informativa rilevante per gli investitori al fine di apprezzare l'indipendenza del revisore in apparenza e la qualità dei risultati aziendali pubblicati nel documento contabile di sintesi annuale. Tale risultato è in linea con le evidenze mostrate da Frankel et al. (2002) secondo cui le società che acquistano servizi non di revisione fanno più ricorso a forme di *earnings management*. Evidenze contrarie alle ricerche appena citate sono presentate da Ghosh et al. (2009) e Ashbaugh et al. (2003). Ghosh et al. (2009) tentano di confutare l'ipotesi che il mercato valuti negativamente un alto indice di servizi non di revisione, mentre Ashbaugh et al. (2003) mostrano che le pratiche di *earnings management* non sono associate all'acquisto di servizi non di revisione.

Le ricerche di tipo empirico appena citate dimostrano che non c'è concordanza sulle conseguenze

che l'informativa sui servizi non di revisione può avere sugli utilizzatori del bilancio. Tuttavia, la prestazione di servizi non di revisione, anche se non incide sull'indipendenza del revisore determinano una riduzione del *monitoring value* della funzione di revisione legale dei conti con potenziali conseguenze in termini di percezione di indipendenza del revisore (Beattie et al., 1999; Krishnan et al., 2005). Gli effetti dei servizi non di revisione sulla percezione di indipendenza del revisore può coinvolgere anche gli organi aziendali di controllo (*audit committees*) nel senso che può indurre a non raccomandare l'acquisto di servizi aggiuntivi dallo stesso revisore quando le informazioni sui compensi devono essere pubblicate nei bilanci (Gaynor et al., 2006).

La verifica empirica riportata nel seguente paragrafo intende mettere in evidenza se la pubblicazione dei compensi corrisposti al revisore ha determinato un impatto sul comportamento delle aziende italiane nel senso di una riduzione nell'acquisto di servizi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile. In tal modo si dimostrerebbe che le informazioni oggetto di indagine sono apprezzate come segnaletiche dell'indipendenza del revisore in apparenza.

6 – I comportamenti delle aziende italiane

L'indagine empirica intende analizzare l'impatto che la pubblicazione nel bilancio dei compensi per servizi di revisione e servizi non di revisione ha avuto sui comportamenti aziendali. Sono state oggetto di osservazione le società italiane con più alta capitalizzazione che hanno presentato continuità di quotazione nel segmento *blue chip* della borsa italiana nel periodo 2007 - 2008. Tale scelta è motivata dall'idea che tali organismi aziendali costituiscono un punto di riferimento nell'evoluzione delle prassi aziendali, ma anche per la loro rilevanza economica nella raccolta di prime evidenze empiriche. Il totale delle società esaminate è risultato pari a 68. Tale campione è stato determinato nel seguente modo:

Società italiane quotate nel segmento *blue chip* al 28 dicembre 2007 = 83;

Società italiane quotate nel segmento *blue chip* al 30 dicembre 2008 = 71;

Meno 1 società revocata;

Meno 1 società non presente nel 2007;

Meno 1 società incorporata in altra azienda;

Società italiane quotate con continuità nel segmento *blue chip* 2007 - 2008 = 68.

In generale, la grandezza dei compensi per servizi di revisione e non di revisione tende ad essere stabile di anno in anno. In effetti, la correlazione dei compensi per revisione contabile nel 2007 con quelli del 2008 è 0,98. Per i corrispettivi relativi a servizi non di revisione, la correlazione tra il 2007 e il 2008 risulta leggermente inferiore, pari a 0,82.

² L'obbligo di inserire nel bilancio informazioni sui compensi per servizi di revisione e non di revisione è stato introdotto in USA nel 2000 (SEC, 2000). Il medesimo obbligo era stato già introdotto nel 1978 dalla SEC con l'Accounting Series Release (ARS) 250 in vigore fino al 1982. La pubblicità dei compensi al revisore è stata richiesta in Australia nel 1972 e in UK nel 1992. Nel contesto italiano, la Consob aveva sin dal 1997 raccomandato al collegio sindacale delle società quotate di esprimere valutazioni e commenti sui servizi non di revisione e sui relativi compensi.

Dalla Tabella 1 si evidenzia che mediamente i compensi per servizi non di revisione nel 2007 ammontano a € 959.331. Tale valore è aumentato ad un valore medio per società di € 1.026.956 nel 2008, mostrando un incremento del 7% in termini nominali. Tale incremento è giudicabile contenuto rispetto alla

variazione del compenso medio osservato per i servizi di revisione contabile passati da € 2.876.531 nel 2007 a € 3.420.981 nel 2008, ovvero un incremento di circa il 19% in termini nominali. Rispetto a tale andamento quantitativo è possibile fornire diverse interpretazioni.

Tabella 1 - *Statistica descrittiva per gli anni 2007 e 2008 (N = 68 in ciascun anno)*

Anno	Variabile	Media	SD	Minimo	1Q	2Q	3Q	Massimo
2007	RC	2.876.531	4.871.966	142.000	580.689	1.169.500	2.537.875	25.816.000
2008	RC	3.420.981	5.816.277	40.000	645.000	1.388.500	3.053.250	27.351.000
2007	AT	385.491	749.497	0	11.500	86.000	316.000	4.000.000
2008	AT	407.710	1.024.265	0	15.564	97.500	317.387	7.821.000
2007	CF	51.420	147.369	0	0	0	21.500	822.000
2008	CF	55.750	178.043	0	0	0	0	1.260.000
2007	AL	522.420	948.910	0	31.750	194.000	646.000	5.752.250
2008	AL	563.496	1.148.430	0	577	81.500	503.250	6.878.660
2007	RC/Tot	0,720	0,190	0,258	0,591	0,748	0,874	1
2008	RC/Tot	0,762	0,190	0,192	0,666	0,818	0,899	1
2007	AT/Tot	0,109	0,142	0	0,009	0,047	0,122	0,542
2008	AT/Tot	0,093	0,117	0	0,009	0,054	0,122	0,644
2007	CF/Tot	0,015	0,036	0	0	0	0,006	0,204
2008	CF/Tot	0,018	0,049	0	0	0	0	0,244
2007	AL/Tot	0,156	0,174	0	0,022	0,082	0,254	0,716
2008	AL/Tot	0,126	0,166	0	0	0,053	0,181	0,692
2007	AT+CF+AL/Tot	0,280	0,190	0	0,126	0,252	0,409	0,742
2008	AT+CF+AL/Tot	0,238	0,190	0	0,101	0,182	0,334	0,808
2007	CF+AL/Tot	0,171	0,174	0	0,033	0,120	0,289	0,716
2008	CF+AL/Tot	0,144	0,167	0	0,004	0,085	0,205	0,715

RC = Revisione contabile

AT = Servizi di attestazione

CF = Consulenza fiscale

AL = Altri servizi

Tot = RC + AT + CF + AL

Un'osservazione è che il contesto di pubblicità dei compensi può indurre a processi di riclassificazione delle tipologie di servizi oppure può determinare una tendenza a valorizzare in ruolo e il contributo del controllo tradizionalmente inteso rispetto ai servizi aggiuntivi. Inoltre, un fattore di contesto normativo è che nel 2008, rispetto al 2007, la relazione delle società di revisione ha riportato esplicitamente un paragrafo dedicato alla congruità tra le informazioni contenute nel bilancio e la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori.

Tuttavia, è opportuno osservare che tale verifica di congruità era prevista anche in passato dalle Direttive contabili europee e dalla Delibera Consob (Comunicazione n. 99088450 del 1° dicembre 1999) relativa allo schema di redazione della relazione della società di revisione.

Se un alto ricorso a servizi non di revisione può essere interpretato come potenziale fattore di perdita di indipendenza (in apparenza), la pubblicazione di tali informazioni dovrebbe indurre le aziende a non acquistare servizi aggiuntivi dallo stesso revisore contabile.

Si fornirebbe in tal modo una apparenza di indipendenza del revisore migliorata, ovvero un più basso indice di servizi non di revisione (rapporto tra compensi per servizi non di revisione e totale dei corrispettivi destinati al revisore).

Pertanto, una prima ipotesi da verificare può essere la riduzione del numero delle società classificabili nel gruppo di quelle che presentano un alto ricorso a servizi non di revisione.

A tale scopo, utilizzeremo il rapporto tra compensi per servizi non di revisione e il totale dei compensi corrisposti al revisore³.

In particolare, come esposto nella Tabella 1, consideriamo due versioni di tale indice: una versione ampia che include servizi di attestazione (AT), consulenza fiscale (CF) e altri servizi (AL) e una ridotta, escludendo i servizi di attestazione. In tal modo, si cerca di tener conto di quei casi in cui le aziende, pur seguendo una politica tendente a non assegnare ulteriori incarichi al revisore o alla sua rete, si trovano a comunicare l'esistenza di compensi per servizi di attestazione in conseguenza di disposizioni normative legate al settore operativo o a particolari operazioni compiute nel periodo amministrativo. Utilizziamo come criterio per distinguere i due gruppi la mediana dell'indice dei servizi non di revisione, pari a 0,252 nel 2007⁴. È opportuno segnalare che alcune ricerche condotte mediante questionari evidenziano un valore accettabile di tale indice pari a 0,25 (Quick e Warming-Rasmussen, 2009). L'ipotesi da verificare è che la numerosità nei due gruppi sia variata a vantaggio del gruppo con basso ricorso a servizi non di revisione. In questo modo si dimostrerebbe che la pubblicazione dei compensi corrisposti al revisore e alla sua rete può influenzare la scelta di acquistare servizi non di revisione dallo stesso revisore legale dei conti. Nel 2007 il numero di società classificabili nel gruppo dell'alto ricorso a servizi non di revisione è naturalmente 34, mentre nel 2008, con lo stesso criterio quantitativo (indice > 0,252) risultano 26 società nel medesimo gruppo. Pertanto, il numero delle società caratterizzate da alto ricorso a servizi non di revisione si riduce da 34 a 26 (-23,5%). La variazione risulta statisticamente significativa (Chi-Square Test, N = 68, p = 0,052 a due code). Le evidenze raccolte, quindi, dimostrano l'ipotesi che la pubblicazione delle diverse tipologie di compensi al revisore e alla sua rete influenza la decisione di acquistare servizi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile. Se questo comporta-

³ È opportuno notare che tale rapporto non considera la rilevanza del valore assoluto dei compensi per servizi non di revisione. Lo stesso indice, ad esempio, 0,60 può avere un significato diverso a seconda che il totale dei compensi sia, ad esempio, un milione o € 100.000. Tuttavia, nella presente ricerca diamo rilevanza alla dimensione relativa dei corrispettivi per servizi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile.

⁴ Un criterio analogo è stato utilizzato da Francis e Ke (2006: 496) che considerano il gruppo delle aziende con alto ricorso a servizi non di revisione "... defined as firms which paid their incumbent auditors nonaudit fees greater than the 75th percentile value in the sample (\$1,074,000) and whose ratio of nonaudit fees to total fees is above the sample median (.574)".

mento si traduca anche in una operativa indipendenza di fatto del revisore è questione non trattata nella presente ricerca.

In aggiunta all'ipotesi in precedenza formulata, possiamo osservare l'impatto che la pubblicazione dei corrispettivi può aver determinato sul peso relativo dei compensi per revisione contabile e per servizi non di revisione. L'ipotesi nulla è che la pubblicazione dei corrispettivi non determina variazioni nel rapporto tra corrispettivi per revisione contabile (RC) e il totale dei compensi pagati al revisore, ovvero nel rapporto tra compensi per servizi non di revisione rappresentati sinteticamente da servizi di attestazione, consulenza fiscale, altri servizi e il totale dei compensi. L'ipotesi alternativa è che la pubblicazione dei compensi abbia influenzato gli indicatori testé menzionati: RC/totale compensi ovvero (AT + CF + AL)/totale compensi. L'aspettativa è che il rapporto RC/totale compensi aumenti ovvero che l'indice dei servizi non di revisione (AT + CF + AL)/totale compensi diminuisca. Dalla Tabella 1 si evidenzia che l'indice dei servizi non di revisione (versione ampia) passa da una media di 0,280 nel 2007 a 0,238 nel 2008 ovvero si riduce del 15%. Tale riduzione risulta statisticamente significativa, applicando il Test t a due code per campioni accoppiati (p = 0,053). La stessa indagine condotta sulla versione ristretta dei servizi non di revisione evidenzia una variazione dell'indice medio da 0,171 nel 2007 a 0,144 nel 2008 ovvero una riduzione intorno al 16%. Tale mutamento, seppure nella direzione attesa, non risulta statisticamente significativo (Test t a due code per campioni accoppiati, p = 0,164). In generale, possiamo affermare che l'ipotesi della diminuzione dell'indice medio dei servizi non di revisione risulta dimostrata con una riduzione del 15% - 16% dal 2007 al 2008, con significatività statistica nella versione ampia dell'indice.

In sintesi, la variazione osservata è prevalentemente dovuta a un aumento del peso dei corrispettivi per revisione contabile ed in parte ad un comportamento tendente a ridurre il peso degli altri servizi. Come già scritto, mediamente i compensi per revisione contabile sono aumentati di circa il 19% mentre il totale dei compensi per servizi non di revisione è aumentato mediamente del 7%. Tali andamenti hanno determinato complessivamente una diminuzione quantitativa dell'indice del peso relativo dei servizi non di revisione.

L'osservazione analitica delle differenze nell'indice dei servizi non di revisione tra il 2007 e il 2008 evidenzia in 37 casi (circa 54%) una variazione media negativa pari a -0,152 e in 31 casi (circa 46%) una differenza media positiva di 0,088. Si manifesta quindi la prevalenza, anche se non particolarmente accentuata, del numero di casi tendenti a ridurre il peso dei servizi non di revisione; inoltre, quando ciò si verifica l'impatto medio quantitativo è tanto rilevante

da determinare sull'intero campione il giudizio complessivo esposto in precedenza.

Un altro approccio nella lettura delle evidenze raccolte consiste nell'osservare i casi considerabili degni di attenzione, ovvero con compensi per servizi non di revisione superiori ai compensi per revisione contabile.

In termini quantitativi, si tratta dei casi con un indice dei servizi non di revisione maggiore di 0,50. Dalla Tabella 2 (Sezione A) si evidenzia che per l'indice $(AT + CF + AL)/\text{totale compensi}$ (versione ampia) si passa da 13 casi (19,1%) a 8 (11,8%).

Tabella 2 – *Distribuzione dell'indice dei corrispettivi per servizi diversi dalla revisione contabile (2007 – 2008)*
Sezione A

$(AT + CF + AL) \div Tot$	N.		%		Distribuzione cumulata %	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
0	1	3	1,5	4,4	1,5	4,4
0,00-0,05	7	6	10,3	8,8	11,8	13,2
0,05-0,10	5	8	7,4	11,8	19,1	25,0
0,10-0,15	9	9	13,2	13,2	32,4	38,2
0,15-0,20	6	10	8,8	14,7	41,2	52,9
0,20-0,25	5	6	7,4	8,8	48,5	61,8
0,25-0,30	7	3	10,3	4,4	58,8	66,2
0,30-0,40	11	13	16,2	19,1	75,0	85,3
0,40-0,50	4	2	5,9	2,9	80,9	88,2
0,50-1,00	13	8	19,1	11,8	100,0	100,0

Sezione B

$(CF + AL) \div Tot$	N.		%		Distribuzione cumulata %	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
0	12	14	17,6	20,6	17,6	20,6
0,00-0,05	8	11	11,8	16,2	29,4	36,8
0,05-0,10	12	12	17,6	17,6	47,1	54,4
0,10-0,15	8	7	11,8	10,3	58,8	64,7
0,15-0,20	6	5	8,8	7,4	67,6	72,1
0,20-0,25	2	4	2,9	5,9	70,6	77,9
0,25-0,30	4	2	5,9	2,9	76,5	80,9
0,30-0,40	8	7	11,8	10,3	88,2	91,2
0,40-0,50	2	2	2,9	2,9	91,2	94,1
0,50-1,00	6	4	8,8	5,9	100,0	100,0

RC = Revisione contabile

AT = Servizi di attestazione

CF = Consulenza fiscale

AL = Altri servizi

Tot = RC + AT + CF + AL

Svolgendo l'analisi nella prospettiva dell'indice $(CF+AL)/\text{totale compensi}$ (versione ridotta), la Tabella 2 (Sezione B) mostra che il numero dei casi passa da 6 (8,8%) a 4 (5,9%).

Anche questi risultati vanno nella direzione attesa: una riduzione del numero dei casi considerabili critici poiché caratterizzati da un valore dell'indice per servizi non di revisione (nelle due versioni) maggiore di 0,50.

7 – Riflessioni conclusive

Nel quadro normativo europeo delineato dalla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, successivamente adottata in Italia con il D. Lgs. n. 39/2010, il tema dell'indipendenza del revisore legale dei conti si conferma come pietra miliare per la credibilità della fun-

zione di revisione contabile e, di conseguenza, per il contributo all'attendibilità delle informazioni contabili rivolte al pubblico. La presente ricerca si focalizza sulla politica regolamentare tendente ad aumentare la trasparenza informativa nei bilanci aziendali con riferimento ai rapporti tra azienda e revisore legale dei conti.

La lettura di tali relazioni sotto diversi profili può contribuire alla conoscenza di potenziali conflitti di interesse che possono compromettere l'indipendenza del revisore.

In sostanza, è necessario che attraverso espliciti segnali informativi forniti al pubblico il revisore appaia come indipendente. Una particolare relazione osservata nella presente indagine è la prestazione di servizi aggiuntivi da parte del revisore incaricato della revisione legale dei conti.

Altri profili informativi dovrebbero essere oggetto di future ricerche. La verifica empirica, condotta su 68 società italiane quotate con continuità nel 2007-2008 e con più alta capitalizzazione, ha concorso a dimostrare che l'indice del peso dei servizi non di revisione sul totale dei compensi può avere un ruolo nella percezione dell'indipendenza in apparenza del revisore.

L'osservazione dei comportamenti aziendali nel 2007, anno di sostanziale prima pubblicazione in bilancio dei compensi al revisore per le diverse tipologie di servizi, e nell'anno seguente, ha permesso di evidenziare variazioni nelle decisioni aziendali nel senso della riduzione degli acquisti di servizi aggiuntivi rispetto alla revisione contabile. Infatti, adottando come criterio di classificazione la mediana dell'indice dei servizi non di revisione rispetto al totale dei compensi percepiti dal revisore e dalla sua rete nel 2007 (0,252), risulta una significativa riduzione del numero di società che presentano tale indicatore sopra 0,252 nel 2008. Pertanto, si può ritenere che l'informativa di bilancio sui compensi al revisore ha influenzato i comportamenti aziendali spingendoli verso un miglioramento dell'indipendenza in apparenza del revisore. Inoltre, l'indice medio dei servizi non di revisione diminuisce significativamente del 15% dal 2007 al 2008, confermando il potenziale impatto che la pubblicazione dei compensi corrisposti al revisore può avere sulle decisioni aziendali di acquistare servizi aggiuntivi dal medesimo revisore incaricato del controllo legale dei conti. Un'altra evidenza che conferma l'ipotesi della rilevanza di tali informazioni è la riduzione del numero dei casi considerabili critici poiché caratterizzati da un valore dell'indice per servizi non di revisione (nelle due versioni) maggiore di 0,50.

L'approccio seguito nella presente ricerca ha cercato di bilanciare la realtà della prassi esistente con profili teorici, senza dimenticare che l'evoluzione degli scenari economici, sociali e culturali hanno dimostrato che alcune idee, apparentemente irrealistiche

quando formulate, si sono poi rivelate di estrema concretezza nella realtà attuale, come, per esempio, alcune proposte di A. Briloff, sintetizzate da Prentice (2006).

Riferimenti bibliografici

Ashbaugh H., LaFond R., Mayhew B. (2003), Do nonaudit services compromise auditor independence? Further evidence, *The Accounting Review*, Vol. 78, No. 3, [611-639].

Axelsson K.S. (1963), Are Consulting and Auditing Compatible?, *Journal of Accountancy*, April.

Beattie V., Brandt R., Fearnley S. (1999), Perceptions of auditor independence: U.K. evidence, *Journal of Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 8, No. 1, [67-107].

Bruni G. (1996), *Revisione aziendale*, IV edizione, Utet, Torino.

Catturi G. (2000), *Cultura del controllo e gestione del segnale informativo contabile*, Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di Ragioneria, Università di Siena, Siena.

Cavaliere E. (1999), Considerazioni sul ruolo della revisione «esterna» nel sistema dei controlli aziendali, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 99, No. 9/10, [434-439].

Coda V. (1979), Certificazione dei bilanci, ruolo dell'impresa e consulenza professionale, in AA.VV., *Il ruolo dell'impresa e la consulenza professionale*, Giuffrè, Milano, [91-98].

CSPR (2005), *Principi sull'indipendenza del revisore*, Documento n. 100 della Commissione paritetica per la Statuizione dei Principi di Revisione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Dezzani F., Pisoni P., Puddu L., Cantino V. (1998), *La certificazione del bilancio*, Giappichelli, Torino.

Di Pietra R. (a cura di) (2005), *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Cedam, Padova.

Francis J.R., Ke B. (2006), Disclosure of fees paid to auditors and the market valuation of earnings surprises, *Review of Accounting Study*, Vol. 11, No. 4, [495-523].

Frankel R.M., Johnson M.F., Nelson K.K. (2002), The relation between auditors' fees for nonaudit services and earnings management, *The Accounting Review*, Vol. 77 (Supplement), [71-105].

Gaynor L.M., McDaniel L.S., Neal T.L. (2006), The effects of joint provision and disclosure of nonaudit services on audit committee members' decisions and investors preferences, *The Accounting Review*, Vol. 81, No. 4, [873-896].

Ghosh A., Kallapur S., Moon D. (2009), Audit and non-audit fees and capital market perceptions of auditor independence, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 28, No. 5, [369-385].

- HC (2009), House of Commons, Treasury Committee, Banking Crisis, Volume I, Oral evidence, Published on 1 April 2009, London, The Stationery Office Limited.
- Hylton D.P. (1964), Are Consulting and Auditing Compatible? – A Contrary View, *The Accounting Review*, Vol. 39, No. 3, [667-670].
- Ianniello G. (2009), Prestazione di servizi «non di revisione»: informativa di bilancio e indipendenza del revisore, *Financial Reporting*, No. 1, [7-38].
- Ianniello G. (2011), Disclosure of non-audit services in annual reports and auditor independence: Evidence from Italy, *International Journal of Disclosure and Governance*, Vol. 8, No. 1, [16-30], AOP, September 2, 2010; doi:10.1057/jdg.2010.17
- IFAC (2010), Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, New York, International Federation of Accountants, www.ifac.org
- Jeppesen K.K. (1998), Reinventing auditing, redefining consulting and independence, *The European Accounting Review*, Vol. 7, No. 3, [517-539].
- Kleinman G., Palmon D. (2001), *Understanding auditor-client relationships: a multi-faceted analysis*, Princeton, NJ, Markus Wiener Publishers.
- Krishnan J., Sami H., Zhang Y. (2005), Does the provision of nonaudit services affect investor perceptions of auditor independence? *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 24, No. 2, [111-135].
- Lavin D. (1976), Perceptions of the Independence of the Auditor, *The Accounting Review*, Vol. 51, No. 1, [41-50].
- Lee T. (1993), *Corporate Audit Theory*, Chapman & Hall, London.
- Marchi L. (2004), *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, Milano.
- Paolone G., D'Amico L., Consorti A. (2000), *La revisione aziendale – fondamenti, principi e procedure*, Torino, Giappichelli.
- Prentice D. (2006), A voice crying in the wilderness for auditor independence: Abe Briloff and section 201 of the Sarbanes – Oxley act of 2002, *Journal of American Academy of Business*, Vol. 8, No. 2, [190-195].
- Quick R., Warming-Rasmussen B. (2009), Auditor independence and the provision of non-audit services: perceptions by German investors, *International Journal of Auditing*, Vol. 13, No. 2, [141-162].
- Rizzotti D., Greco A.M. (2008), Le variabili che influiscono sull'Autonomia Operativa dei Revisori: uno studio esplorativo del contesto italiano, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 108, No. 11/12, [796-811].
- Sec (2000), *Final Rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements*, Securities and Exchange Commission 17 CFR Parts 210 and 240, 2000, www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm
- Windsor C.A., Ashkanasy N.M. (1995), The effect of client management bargaining power, moral reasoning development, and belief in a just world on auditor independence, *Accounting, Organization and Society*, Vol. 20, No. 7/8, [701-720].
- Zanda G. (2002), Sistema di controllo interno e Internal Auditing. Problemi di struttura e di funzionamento, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Vol. 102, No. 1/2, [84-103].